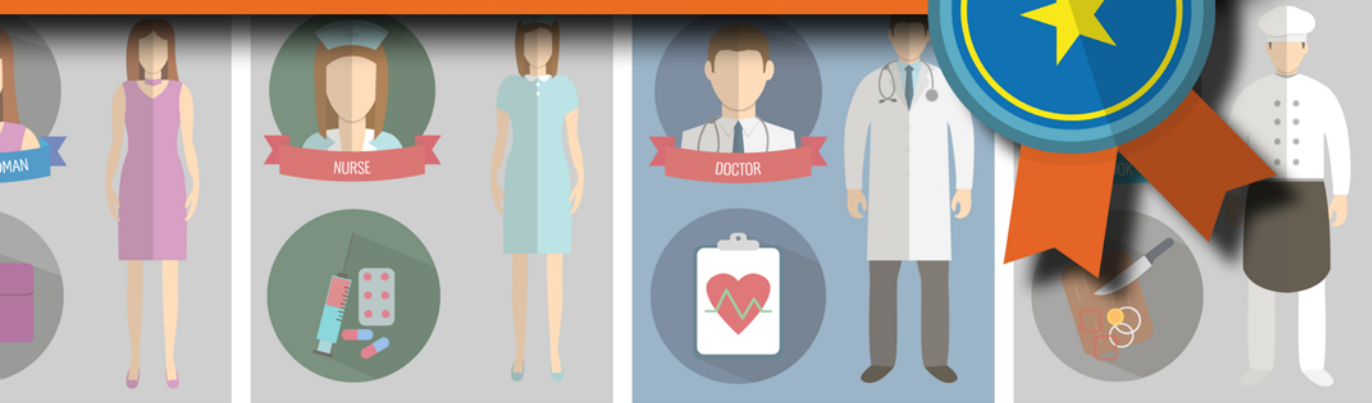
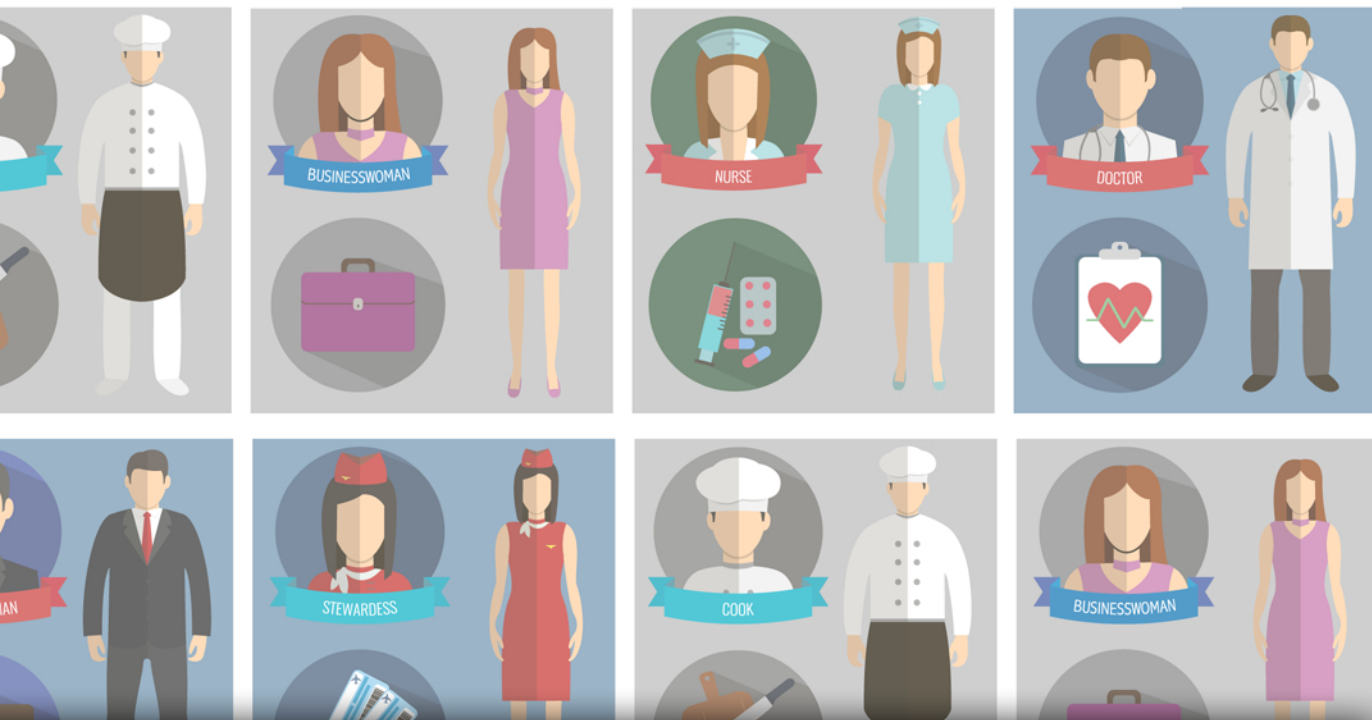


GIUGNO 2019



GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE: i vantaggi per imprese e professionisti

iSA



GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE: I VANTAGGI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

(giugno 2019)

1. INTRODUZIONE.....	2
2. I NUOVI INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE	3
Cosa sono e come si applicano.....	4
Gli indicatori elementari	4
Le cause di esclusione degli Isa.....	6
3. I VANTAGGI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI "AFFIDABILI"	7
Il punteggio conseguito e le agevolazioni	7
Come migliorare l'affidabilità	8
Le sanzioni e i controlli	9
4. IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI	10
Quando e come si presenta	10
Le regole generali di compilazione	11
I dati "precalcolati"	11
L'asseverazione dei dati	13
5. UN CASO CONCRETO DI APPLICAZIONE ISA	14
L'indice sintetico di affidabilità "AK29U"	14
Esempi di calcolo dell'Isa "AK29U"	16
6. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI.....	20

1. INTRODUZIONE

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (**Isa**) rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.

Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, dal periodo d'imposta 2018 gli Isa sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.

In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano "affidabili" sono previsti significativi benefici premiali.

A seconda del valore raggiunto, per esempio, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate o essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta.

L'istituzione degli Isa si inserisce tra la serie di iniziative che l'Agenzia ha avviato da qualche anno con l'obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (*tax compliance*).

2. I NUOVI INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE



L'introduzione degli Isa risponde all'esigenza di superare definitivamente le logiche che erano alla base degli studi di settore e dei parametri.

Dalla finalità di *"rendere più efficace l'azione accertatrice"*, tipica dei vecchi studi di settore, si è passati, con i nuovi indicatori, a perseguire l'obiettivo di *"favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili"* e di *"stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari"*.

La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

- indicatori elementari di affidabilità
- indicatori elementari di anomalia.

La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio Isa e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell'indice maggiore sarà l'affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.

Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l'istituzione di una "Commissione di Esperti", alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale di rappresentare le realtà cui si riferiscono.

Gli esperti sono nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.

In attesa dell'istituzione della Commissione, nella prima fase di elaborazione degli Isa è stata consultata - per le attività economiche interessate dal nuovo strumento - la Commissione degli esperti per gli studi di settore.

IDENTIKIT DEGLI ISA	
VALUTAZIONE DELLA "STORIA" DEL CONTRIBUENTE	la metodologia si basa su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta
ANALISI COMPLESSIVA	rappresentano la sintesi di indicatori elementari che verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili
DISCONTINUITÀ CON IL PASSATO	superano la logica dei vecchi studi di settore, che distinguevano i contribuenti tra congrui e non congrui, e forniscono un giudizio più coerente con il comportamento fiscale del contribuente nel suo complesso, così da attribuirgli un punteggio di affidabilità

Cosa sono e come si applicano

Gli Isa sono particolari strumenti che forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell'applicazione di singoli indicatori.

Più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità maggiori sono i benefici premiali per gli interessati.

Per l'attribuzione del punteggio Isa, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle entrate, attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti (vedi capitolo 4).



ATTENZIONE

Per la compilazione e l'invio dei dati, contribuenti e intermediari possono utilizzare il software "Il tuo Isa", scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia nella [sezione dedicata](#).

I MODELLI DI BUSINESS

Gli Isa sono stati costruiti facendo riferimento a specifici Modelli di Business (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo.

Le probabilità di appartenenza ai MoB rappresentano variabili rilevanti sia per le stime econometriche di alcuni indicatori elementari di affidabilità, sia per la determinazione delle soglie di riferimento di alcuni indicatori elementari.

I Modelli di Business rappresentano la struttura della "catena del valore" alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale).

Gli indicatori elementari

L'Indice sintetico di affidabilità è la media semplice di due tipi di **indicatori elementari**:

- gli "*indicatori elementari di affidabilità*", che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10

- gli “*indicatori elementari di anomalia*”, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori, che contribuiscono alla determinazione della media dell’indice sintetico solo in presenza dell’anomalia, si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

1. **indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5.** Essi si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità.

Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve.

Tra gli indicatori elementari di tale tipo rientrano, ad esempio, quelli che rilevano la “*Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati Inps*”, gli indicatori “*Incidenza degli accantonamenti*”, “*Incidenza degli oneri finanziari netti*” e “*Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti*”.

2. **indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1.** Si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità.

Rientrano in queste anomalie, per esempio, quelle relative all’“*Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili*” e al “*Margine operativo lordo negativo*”, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’“*Incidenza degli ammortamenti*”, l’“*Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria*” e la “*Copertura delle spese per dipendente*”.

TERRITORIALITÀ E CONTENUTI DELLE NOTE METODOLOGICHE

Per tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi, sono state previste 7 “territorialità”, che hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale, sulla base di specifici indicatori, per comune, provincia, regione e area territoriale:

1. territorialità generale
2. territorialità del commercio
3. territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
4. territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili
5. territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
6. territorialità dei *factory outlet center*
7. territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi.

Le Note Tecniche e Metodologiche, allegate ai decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 di approvazione degli Isa, contengono:

- gli elementi rilevanti ai fini dell'analisi dei Modelli di Business (MoB)
- le tabelle dei coefficienti, la lista delle variabili, nonché le matrici per l'applicazione dei 175 Isa
- gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente individuale, che partecipa alla stima dei ricavi, dei compensi e del valore aggiunto
- gli elementi rilevanti ai fini delle analisi territoriali
- gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli Isa.

Le cause di esclusione degli Isa

Gli Isa non si applicano per i periodi d'imposta in cui il contribuente:

- ha iniziato o cessato l'attività
- non si trova in condizioni di normale svolgimento dell'attività
- dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e del Tuir), o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa sull'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).

Sono esclusi dagli Isa, inoltre:

- le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate
- le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "*Trasporto con taxi*" - codice attività 49.32.10 - e di "*Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente*" - codice attività 49.32.20 - di cui all'ISA AG72U
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.

Questi soggetti, quindi, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2018 non sono interessati dall'applicazione degli Isa, né degli studi di settore e dei parametri, che non si applicano più a partire da tale annualità.

3. I VANTAGGI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI “AFFIDABILI”

Il punteggio conseguito e le agevolazioni

I contribuenti “virtuosi” beneficiano di una serie di vantaggi, come previsto dal decreto legge n. 50/2017 (commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis).

In particolare, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni.



ISA ≥ 8

I benefici di cui godono i contribuenti che raggiungono un punteggio almeno **pari a 8** sono:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2019
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d'imposta 2020
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018
- esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a 50.000 euro all'anno
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l'Iva.

ISA ≥ 8,5

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno **pari a 8,5** sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

ISA ≥ 9

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno **pari a 9** sono esclusi:

- dall'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Come migliorare l'affidabilità

Per accedere ai vantaggi fiscali, chi esercita attività di impresa o di lavoro autonomo ha la possibilità di migliorare il punteggio di affidabilità.

È possibile farlo, per esempio, correggendo eventuali errori commessi in fase di compilazione che possono aver condizionato negativamente il punteggio di uno o più indicatori elementari, oppure indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.

Per quanto riguarda l'Iva, in particolare, al maggior volume d'affari dichiarato si applica l'aliquota media risultante dal seguente rapporto:

Iva su operazioni imponibili
+
Iva sulle operazioni di intrattenimento
-
(Iva sulle cessioni dei beni ammortizzabili + Iva sui passaggi interni + Iva detraibile forfettariamente)

Volume d'affari
+
Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione

Il contribuente può comunque applicare l'aliquota propria delle attività esercitate, fornendo "prova contraria", già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini Isa.

Pensiamo, per esempio, al caso di un operatore sanitario che dimostri che tutti o parte dei ricavi non contabilizzati derivino da operazioni esenti ai fini dell'Iva.

La dichiarazione di questi ulteriori componenti positivi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

È possibile, inoltre, effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Le sanzioni e i controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997) nei seguenti casi:

- omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli Isa
- comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati.

Prima di contestare la violazione, tuttavia, l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Gli Uffici dell'Agenzia devono, in ogni caso, tenere conto del comportamento del contribuente per la graduazione della misura della sanzione. Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, possono accertare, previo contraddittorio, le imposte sui redditi, l'Iva e l'Irap mediante una ricostruzione di tipo induttivo "puro".

4. IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

La modulistica Isa 2019, per il periodo d'imposta 2018, è stata approvata con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 (poi modificata con i successivi provvedimenti del 15 febbraio, del 10 maggio e del 4 giugno 2019).

Tutti i modelli sono disponibili nell'apposita [sezione del sito internet dell'Agenzia](#).

ISA

Indici sintetici di affidabilità fiscale

2019

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

ISTRUZIONI PARTE GENERALE

Quando e come si presenta

Il Modello costituisce parte integrante del modello "Redditi" e deve essere presentato dai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Essi devono barrare la casella "ISA" presente sulla prima pagina del modello "Redditi" e inviarlo, in via telematica, insieme a quest'ultimo.

CODICE FISCALE (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8, let. D) (art. 322/98)	Eventi eccezionali
				☒				

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Data di nascita: giorno mese anno

Sesso (barrare la relativa casella): ☐ M ☐ F

Partita IVA (eventuale)

decade/da: 6 tutolate/a: 7 minore: 8

Le regole generali di compilazione

Nel frontespizio del modello di compilazione deve essere indicato, anzitutto, il codice di attività. Per individuarlo, bisogna far riferimento al codice inerente l'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi o dei compensi tra quelle per le quali è stato approvato l'Isa da applicare.

La tabella di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007), nella versione aggiornata, è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Nei modelli Isa sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Occorre, inoltre, tener conto di alcune precise indicazioni, come riportato nelle stesse istruzioni di compilazione.

Per esempio:

- le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati, che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta
- se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'Isa applicabile, i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali vanno comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.
Al contrario, i dati contabili da indicare nel quadro F o G sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'Isa applicabile)
- nel "quadro F - Dati contabili" va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi dello stesso quadro e rilevanti ai fini fiscali. Questo importo deve necessariamente coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita) indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello "Redditi".

I dati "precalcolati"

Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per l'applicazione degli Isa i contribuenti interessati devono utilizzare ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella "Nota tecnica e metodologica allegata al decreto del 27 febbraio 2019 di approvazione di modifiche agli Isa applicabili al periodo d'imposta 2018".

Tra questi, per esempio, quelli relativi alle dichiarazioni degli anni precedenti a quello di applicazione degli Isa.

Questi dati, denominati "precalcolate ISA", sono forniti per "posizione ISA" e, una volta acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, sono utilizzati per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità, mediante un programma informatico realizzato dall'Agenzia delle entrate e disponibile sul suo sito.

La posizione Isa è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale, codice Isa, tipologia di reddito.

L'ACQUISIZIONE DEI DATI

È possibile acquisire questi dati:

- in modo "puntuale" per un singolo contribuente, attraverso la consultazione del "Cassetto fiscale", all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o Fisconline
- "massivamente" per più contribuenti, con diverse modalità per intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente e intermediari non provvisti di delega.

Intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

Per acquisire "massivamente" gli ulteriori dati, i soggetti incaricati della trasmissione telematica devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i dati e dai quali hanno avuto delega per consultare il cassetto fiscale.

Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile sempre dall'Agenzia delle entrate.

L'attivazione della fornitura massiva dei dati è subordinata alla positiva verifica che la delega sia attiva alla data di invio della richiesta. Il contribuente può visualizzare, consultando il proprio cassetto fiscale, l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili gli ulteriori dati.

Intermediari senza delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

I soggetti incaricati della trasmissione telematica che non hanno delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati devono prima ottenere le deleghe insieme a una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.

Per le acquisizioni in formato elettronico la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base di quanto prevede l'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'asseverazione dei dati

I Caf imprese e i professionisti abilitati, su richiesta dei contribuenti, possono rilasciare l'**asseverazione dei dati**.

Essa consiste nel verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli Isa corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altri documenti.

Per esempio, va verificato che il costo del venduto e i dati sui beni strumentali e sulle altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata per i dati che implicano valutazioni che non possono essere rilevate dalla documentazione.

5. UN CASO CONCRETO DI APPLICAZIONE ISA



Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

AK29U

• Studi di geologia

Vediamo un caso concreto di applicazione dell'Indice sintetico di affidabilità. In particolare, facciamo riferimento all'Isa **AK29U**, approvato con il Dm 23 marzo 2018.

Esso è applicabile alle attività di:

- studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria (codice 71.12.50)
- ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia (codice 72.19.01).

L'indice sintetico di affidabilità "AK29U"

Come per tutti gli Isa, anche per l'**AK29U** l'indice sintetico è dato da una media semplice di una serie di indicatori elementari riferiti non solo agli imponibili dichiarati, ma anche a coerenze o anomalie della specifica attività economica.

Per l'applicazione sono elementi fondamentali:

- plausibilità dei compensi, del valore aggiunto e del reddito
- affidabilità dei dati dichiarati
- anomalie economiche riscontrate.

Per la definizione degli indicatori elementari, i contribuenti vengono classificati in Modelli di Business (MoB), che, nel caso dell'ISA AK29U, sono 8.

L'individuazione dei MoB è avvenuta, come nella generalità degli Isa relativi alle attività professionali, sulla base:

- della modalità organizzativa con cui il servizio viene prestato (svolgimento dell'attività in forma individuale o in forma collettiva)
- delle specifiche competenze professionali offerte (rilevamento geologico, geologia applicata all'ingegneria e/o geotecnica, geologia applicata all'ambiente, sicurezza del territorio, geologia applicata alla difesa del suolo e/o alla pianificazione territoriale e geologi che operano in differenti aree specialistiche).

INDICATORI ELEMENTARI

Gli indicatori elementari utilizzati ai fini del calcolo dell'Isa AK29U sono:

- a) **indicatori elementari di affidabilità** (comuni, peraltro, a tutti gli Isa delle attività professionali), che forniscono una misura dell'attendibilità delle relazioni e dei rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale tipiche dell'attività professionale dei geologi

- b) **indicatori elementari di anomalia**, che segnalano la presenza di aspetti atipici, in termini contabili o gestionali rispetto al settore di riferimento, o incongruenze tra i diversi dati dichiarati nel modello per l'applicazione dell'AK29U, o, infine, tra tali dati e le informazioni presenti in altri modelli dichiarativi o in altre banche dati.

Gli indicatori elementari di affidabilità

Sono **3 diversi indicatori** che misurano, con riferimento al contributo di ciascun addetto, l'affidabilità dei *compensi percepiti*, del *valore aggiunto creato* e del *reddito conseguito*.

Poiché la logica costruttiva di questi indicatori è sostanzialmente la stessa, possiamo focalizzarci solo su uno di essi, ad esempio, quello relativo ai compensi.

Il valore di questo indicatore viene calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi per addetto stimati con un'apposita funzione di regressione.

A tale valore viene associato, quindi, un punteggio che può variare da 1 a 10:

- se il rapporto tra compensi dichiarati e compensi stimati è pari o superiore a 1, avremo il punteggio 10
- se tale rapporto sarà inferiore ad una soglia minima preventivamente individuata, al contribuente sarà assegnato il punteggio 1
- se il rapporto è compreso tra la soglia minima e la soglia massima, il punteggio sarà invece graduato tra 1 e 10.

Il punteggio viene definito in base ad apposita formula riportata nelle Note Tecniche e Metodologiche dei singoli Isa.

Il modello di stima utilizzato presenta, accanto a variabili strutturali (quali, per esempio, il numero degli incarichi) o contabili (come il valore dei beni strumentali), anche quelle relative:

- all'**appartenenza ad uno specifico MoB** (per esempio, MoB 1 - Geologi che in genere operano nell'ambito di differenti aree specialistiche)
- alle **territorialità** (per esempio, indice della concentrazione della domanda a livello provinciale)
- alle **misure di ciclo di settore** (per esempio, andamento della media dei compensi del settore), che consentono di superare la necessità di predisporre *ex post* specifici correttivi crisi come nei vecchi studi di settore
- alle **economie di scala**.

Per tutte queste variabili vengono determinati appositi coefficienti di stima.

La stima, inoltre, risulta ulteriormente personalizzata in quanto elaborata anche attraverso un coefficiente individuale in grado di cogliere la differente produttività dei

singoli soggetti (dovuta, ad esempio, a diverse abilità manageriali, potere di mercato, eccetera) e calcolato sulla base dei dati delle 8 annualità d'imposta precedenti relativi al medesimo contribuente.

Gli indicatori elementari di anomalia

Gli indicatori elementari di anomalia partecipano al calcolo dell'indice sintetico di affidabilità solo quando è presente un'anomalia.

In questa situazione, viene loro associato un punteggio che, a seconda dei casi, varia su una scala da 1 a 5: è pari a 1 per l'anomalia più grave.

Alcuni indicatori di anomalia previsti per l'ISA AK29U

Margine operativo lordo negativo
Incidenza degli ammortamenti
Reddito operativo negativo
Risultato ordinario negativo
Reddito negativo per più di un triennio
Corrispondenza della condizione di pensionato con il modello CU
Corrispondenza del numero Totale Incarichi con il modello CU
Corrispondenza dell'anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe Tributaria

Esempi di calcolo dell'Isa "AK29U"

A. PRIMA SITUAZIONE

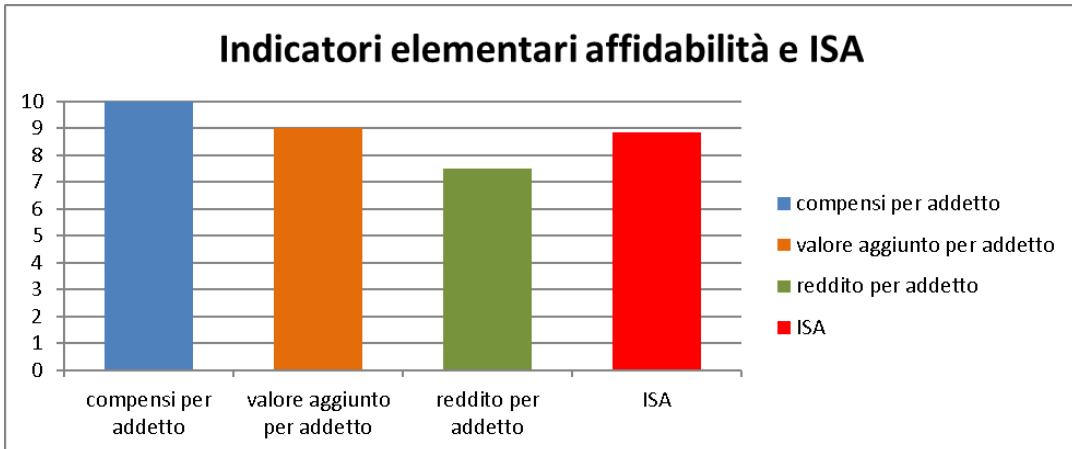
Supponiamo di considerare un soggetto che svolge l'attività di geologo e che, a seguito dell'applicazione dell'indice, presenti la seguente situazione:

Indicatori elementari di affidabilità

compensi per addetto	punteggio 10
valore aggiunto per addetto	punteggio 9
reddito per addetto	punteggio 7,5

Indicatori elementari di anomalia

Nessuna anomalia: non viene applicato alcun indicatore.



Non presentando anomalie, il soggetto analizzato avrà un punteggio sintetico di affidabilità fiscale dato dalla media semplice dei soli punteggi dei tre indicatori di affidabilità.

L'Isa sarà quindi uguale a **8.83**, cioè pari alla somma del punteggio dei tre indicatori diviso 3 $[(10+9+7,5) / 3]$.

Tale punteggio di affidabilità consentirà al contribuente in esame di poter beneficiare di rilevanti premialità (vedi capitolo 3).

B. SECONDA SITUAZIONE

Supponiamo ora che lo stesso contribuente presenti la seguente situazione:

Indicatori elementari di affidabilità

compensi per addetto	punteggio 10
valore aggiunto per addetto	punteggio 9
reddito per addetto	punteggio 7,5

Indicatori elementari di anomalia

Sono presenti le seguenti anomalie:

- **Incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese (punteggio = 4)**

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le altre componenti negative nette e le spese totali. Il risultato di tale rapporto viene confrontato con la soglia minima e la soglia massima stabilite per ogni MoB. Se il risultato è pari o inferiore

alla corrispondente soglia minima di riferimento (per esempio 4,77 per il MoB 3), il punteggio assume valore 10; viceversa se è pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (per esempio 15,22 sempre per il MoB 3) il punteggio assegnato è pari a 1; se, infine, è compreso tra le due soglie, il punteggio è modulato fra 1 e 10. L'indicatore viene, però, applicato solo nel caso in cui il relativo punteggio è non superiore a 5.

- **Incidenza degli ammortamenti (punteggio = 1)**

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, entrambi al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro. Viene applicato, con punteggio pari a 1, solo nel caso sia presente l'incoerenza.

Il punteggio pari a 1 viene assegnato sia nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), sia qualora l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali sia maggiore di 0 e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà sia invece pari a 0.

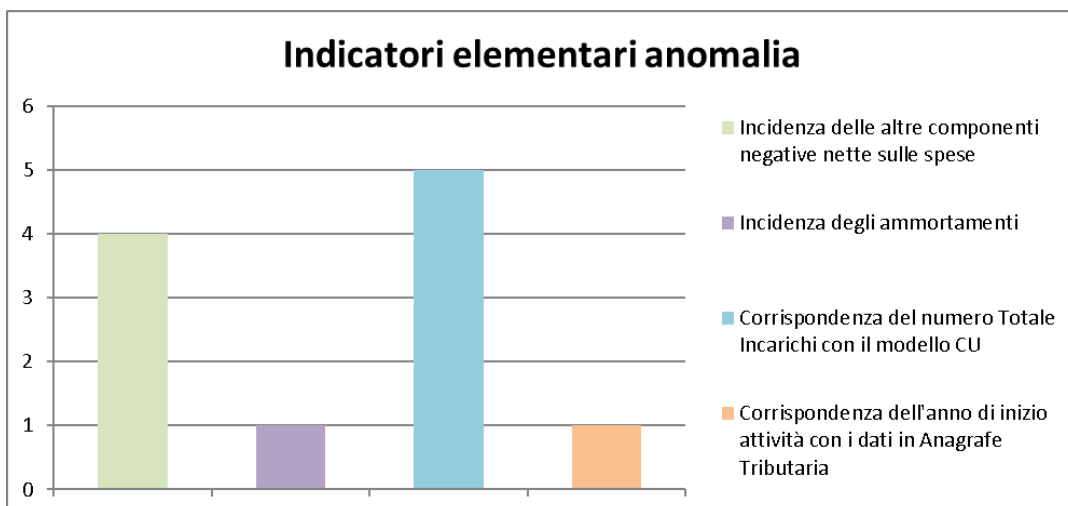
- **Corrispondenza del numero Totale Incarichi con il modello CU (punteggio = 5)**

L'indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello Isa con il numero dei modelli CU dai quali il contribuente risulta aver percepito somme imponibili indicate dal sostituto d'imposta nel prospetto "Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi".

L'indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello ISA risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU e ad esso viene associato un punteggio modulato fra 1 e 5.

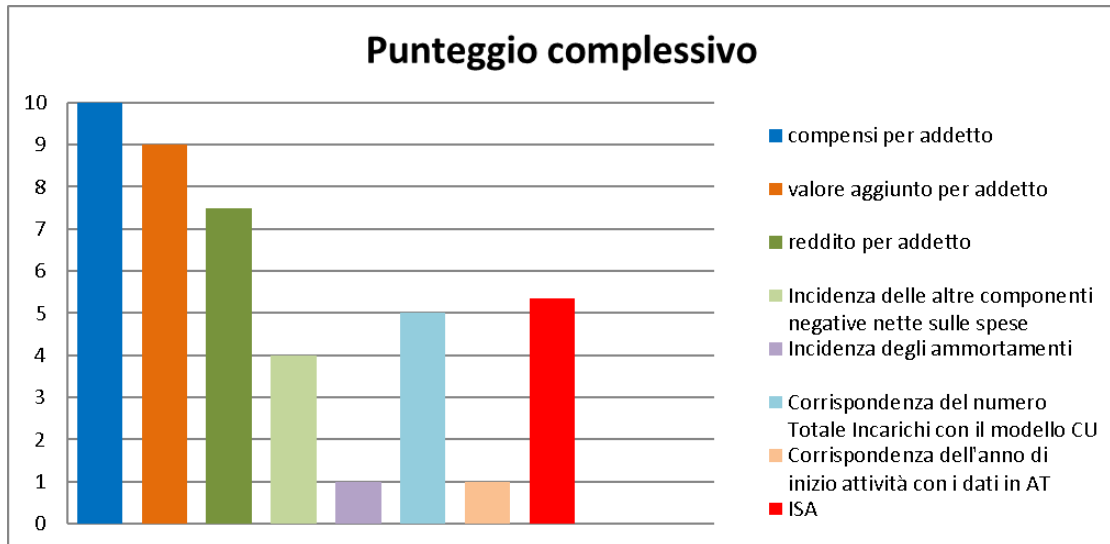
- **Corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria (punteggio = 1)**

Il punteggio pari a 1 viene assegnato nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'anno di inizio dell'attività indicato nel modello Isa e il dato presente in Anagrafe Tributaria. Se c'è coincidenza l'indicatore non è applicato.



Ricalcolando l'Isa, comprensivo degli indicatori elementari di anomalia, il contribuente avrà un punteggio sintetico di affidabilità di circa **5,36**.

Esso è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ad ognuno dei 3 indicatori di affidabilità e dei 4 indicatori di anomalia, divisa per 7, ossia per il numero complessivo degli indicatori applicabili.



Con questo punteggio il contribuente non potrà usufruire del regime premiale.

Potrà però verificare i dati dichiarati ed eventualmente modificarli, migliorando in tal modo il proprio punteggio di affidabilità.

Per esempio, potrà controllare l'esattezza del numero degli incarichi e dell'anno di inizio attività dichiarati (ed eventualmente correggerli, riscontrandoli, rispettivamente, con quelli presenti nei modelli CU), nonché i dati inseriti con riferimento ai beni strumentali.

6. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI

Dpr n. 633/1972, [articolo 54](#), secondo comma, secondo periodo (rettifica delle dichiarazioni) - [articolo 57](#), comma 1 (termine per gli accertamenti)

Dpr n. 600/1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in particolare, [articolo 38](#) (accertamento sintetico) - [articolo 39](#), primo comma, lettera d, secondo periodo (redditi determinati in base alle scritture contabili) - [articolo 43](#), comma 1 (termine per gli accertamenti)

Decreto legislativo n. 471/1997, [articolo 8](#), comma 1 (sanzioni per violazioni sul contenuto e sulla documentazione delle dichiarazioni)

Legge n. 190/2014, articolo 1, commi [634](#), [635](#) e [636](#) (comunicazione da parte dell'Agenzia di informazioni utili ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari)

Decreto legge n. 193/2016 - [articolo 7-bis](#) (introduzione degli indici sintetici di affidabilità)

Decreto legge n. 50/2017 - [articolo 9-bis](#) (istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

Legge n. 205/2017, [articolo 1, comma 931](#) (decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

[Dm 23 marzo 2018](#) (approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche)

[Dm 28 dicembre 2018](#) (approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche)

[Dm 27 febbraio 2019](#) (approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018)

[Provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 (ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli Isa da applicare, dopo approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2019)

[Provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2019 (approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo d'imposta 2018)

[Provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 (applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per l'anno 2018)

[Provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 giugno 2019 (modifiche al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 relativo all'applicazione degli Isa per l'anno 2018)

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'area tematica del sito internet dell'Agenzia delle entrate

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze



Segui l'Agenzia su:

